

RICEVUTO 29 MAG. 2018

INTIMAZIONE

25 MAG. 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 2 febbraio 2018 del Municipio del Comune di Melano postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dipendenti (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 18 dicembre 2017;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 17 – Assenze prevedibili

Si rammenta che l'autorizzazione del Segretario comunale non è necessaria quando i servizi sono di natura obbligatoria.

Art. 27 cpv. 1 lett. e) – Provvedimenti disciplinari

Per rendere conforme il testo all'art. 134 cpv. 1 lett. e) LOC, l'articolo è completato d'ufficio nel modo seguente (parte in grassetto):

e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo **massimo** di tre mesi;

Art. 42 cpv. 2 lett. b) – Indennità per economia domestica

Il disposto da richiamare è il capoverso e non l'articolo 1 (correzione eseguita d'ufficio):

b) il separato, ... con figli riconosciuti ai sensi dell'~~art. 4~~ **del cpv. 1**;

Art. 57 lett. h) – Disposizioni comuni

Qualora la trattenuta sullo stipendio non sia richiesta dal dipendente interessato, la stessa deve essere preceduta da una diffida raccomandata al dipendente a voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro un dato termine, pena la trattenuta diretta sullo stipendio (v. art. 38 cpv. 2 LStip). Se non si prevedesse una diffida preliminare, il dipendente sarebbe eccessivamente penalizzato. L'articolo è dunque completato d'ufficio nel modo seguente:

Lo stipendio, ..., danni arrecati al datore di lavoro. **La compensazione per pretese del Comune sullo stipendio del dipendente può avvenire solo previa diffida;**

considerato per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;


visti gli art. 186 ss LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. È approvato il Regolamento organico dipendenti del Comune di Melano con le modifiche d'ufficio di cui ai considerandi.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Melano.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Melano, Casella postale 18, 6818 Melano;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.**Invio interno a:**
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

